



Présidence de la Région
Presidenza della Regione

PEC

Allegati : 1

Réf. n° - Prot. n. 4459/EL
V/ réf. - Vs. rif.

Aoste / Aosta 8 giugno 2023

Ai Sindaci e ai Segretari
dei Comuni della Regione

Ai Presidenti e ai Segretari
delle Unités des Communes
valdôtaines

Al Presidente
del Consorzio B.I.M.

Ai Presidenti
delle Associazioni dei Comuni

Al Presidente
dell' Agenzia regionale dei segretari
degli enti locali

Al Presidente
del Comitato Regionale per le
Comunicazioni (Co.Re.Com.)

Al Dirigente della Struttura Attività
espositive e promozione identità
culturale
in qualità di Coordinatore della
Commissione per la toponomastica
locale

e, p.c. Al Presidente
del Consiglio permanente degli enti
locali

Al Presidente dell'Ordine dei dottori
Commercialisti e degli esperti
contabili

Secrétaire général de la Région
Collectivités locales - Bureau des collectivités locales
Segretario generale della Regione
Enti locali - Ufficio enti locali

11100 Aoste
3, place de Narbonne
téléphone +39 016527 2581/2510/2512/2513

11100 Aosta
Piazza Narbonne, 3
telefono +39 016527 2581/2510/2512/2513

CONTACTS/CONTATTI:

Daniela Comin tel. 0165-272581
Ines Framarin tel. 0165 272512
Patrizia Vuillermin tel. 0165 272513

PEC: segretario_generale@pec.regione.vda.it
PEI: entilocali@regione.vda.it
www.regione.vda.it
C.F. 80002270074

Oggetto: Legge regionale 15 maggio 2023, n. 5 (*Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale per l'anno 2023 e ulteriori disposizioni*).

Nel rendere noto che il 31 maggio 2023 è entrata in vigore la legge regionale 15 maggio 2023, n. 5 (*Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale per l'anno 2023 e ulteriori disposizioni*), c.d. legge *omnibus*, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 25 del 30 maggio 2023, si trasmette, in allegato, la nota tecnica che la Struttura enti locali ha predisposto al fine di illustrare gli articoli che recano disposizioni nelle materie di interesse degli enti locali.

Distinti saluti.

Il Presidente della Regione
Renzo TESTOLIN
-documento firmato digitalmente-

NOTA TECNICA

sugli articoli della legge regionale 15 maggio 2023, n. 5 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale per l'anno 2023 e ulteriori disposizioni), c.d. legge omnibus, che recano disposizioni nelle materie di interesse degli enti locali

1. *TOPONOMASTICA – INTITOLAZIONE DI EDIFICI, STRUTTURE, SPAZI*

L'articolo 2 della l.r. 5/2023 reca modificazioni all'articolo 1quater della legge regionale 9 dicembre 1976, n. 61 (*Denominazione ufficiale dei comuni della Valle d'Aosta e norme per la tutela della toponomastica locale*), che disciplina l'intitolazione degli edifici di proprietà degli enti locali, della Regione e degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione, al fine di chiarire l'ambito di applicazione della disposizione stessa, stabilendo espressamente in quali casi è prescritta l'autorizzazione del Presidente della Regione. I commi 1 e 2 dell'articolo 1quater della l.r. 61/1976, come modificati dall'articolo 2 della l.r. 5/2023, stabiliscono che l'autorizzazione all'intitolazione è prevista per tutti i beni immobili, o parti di essi, ricomprendendo in tale definizione non solo gli "edifici" in senso stretto, ma anche le strutture e gli spazi. Risultano quindi chiaramente ed esplicitamente assoggettati all'applicazione dell'articolo 1quater anche, ad esempio, i bivacchi, gli impianti sportivi, le aree verdi, i giardini e qualunque altra struttura di proprietà degli enti sopracitati. L'intitolazione, se voluta dall'ente, deve avvenire, ai sensi della disposizione in argomento, anche per beni non destinati all'uso pubblico (es. edificio di interesse storico, di proprietà pubblica, destinato a un utilizzo privato) e anche nel caso l'intitolazione riguardi solo una parte del bene (es. sala consiliare interna al Municipio).

Per quanto riguarda la procedura si rinvia alle indicazioni già fornite nella nota di approfondimento allegata alla comunicazione del Presidente della Regione prot. n. 19403 del 22 dicembre 2017, pubblicata nel sito internet della Regione, canale tematico "Enti locali", al link https://www.regione.vda.it/enti_locali/documento_i.asp?pk_documenti=2177.

2. *ELEZIONI COMUNALI - CONTROLLO SPESE PER LA CAMPAGNA ELETTORALE*

L'articolo 4 della l.r. 5/2023 reca alcune modificazioni tecniche alla legge regionale 7 febbraio 1997, n. 4 (*Contenimento, pubblicità e controllo delle spese per la campagna elettorale dei candidati alla carica di sindaco, di vice sindaco, di consigliere comunale e circoscrizionale, ai sensi dell'art. 78 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 (Elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale)*), che, peraltro, non comportano

Secrétaire général de la Région
Collectivités locales - Bureau des collectivités locales
Segretario generale della Regione
Enti locali - Ufficio enti locali

11100 Aoste
3, Place de Narbonne
téléphone +39 016527 2581/2510/2512/2513

11100 Aosta
Piazza Narbonne, 3
telefono +39 016527 2581/2510/2512/2513

Contatti/Contacts:

Daniela Comin 0165 272581
Ines Framarin 0165 272512
Patrizia Vuillermin 0165 272513

PEC: segretario_generale@pec.regione.vda.it
PEI: entilocali@regione.vda.it
www.regione.vda.it
C.F. Regione 80002270074



adempimenti a carico degli enti locali; in particolare, le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 interessano principalmente il Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.), gli editori di quotidiani e periodici e i titolari di concessioni e di autorizzazioni per l'esercizio delle attività di diffusione radiotelevisiva, soggetti all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 7 della medesima legge nonché, indirettamente, i presentatori delle liste in occasione delle consultazioni elettorali. Nel dettaglio:

- il comma 1, al fine di garantire il regolare funzionamento della Commissione di garanzia regionale per il controllo delle spese per la campagna elettorale dei candidati alla carica di sindaco, vice sindaco e di consigliere comunale e circoscrizionale, sostituisce il comma 1 dell'articolo 1 della precitata l.r. 4/1997, che ne disciplina la composizione, stabilendo che la stessa sia costituita, oltre che dai cinque membri effettivi già oggi previsti, anche da cinque membri supplenti;
- il comma 2 modifica, invece, il comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 4/1997 stabilendo che la comunicazione obbligatoria ivi prevista, da effettuare entro il termine di 30 giorni dalla proclamazione degli eletti, sia indirizzata esclusivamente al Co.Re.Com. il quale, ai sensi del successivo comma 1ter (aggiunto dal comma 4), dovrà trasmettere, entro i quindici giorni successivi alla suddetta scadenza, copia delle comunicazioni ricevute alla Commissione presso la Struttura enti locali, per l'attività di controllo di competenza;
- il comma 3, con l'inserimento del comma 1bis all'articolo 7 della l.r. 4/1997, prevede, al fine di facilitare l'attività di controllo della Commissione sulle spese sostenute dalle liste elettorali in competizione, che, in caso di contestuale svolgimento di più elezioni, la comunicazione obbligatoria alla Commissione sia effettuata specificamente per le elezioni comunali, in quanto la presenza di comunicazioni cumulative riguardanti più tipologie di elezioni (es. regionali e comunali), renderebbe, come già avvenuto in passato, difficoltoso distinguere quelle di effettiva competenza della Commissione in oggetto da quelle di pertinenza di altri analoghi organismi, quali la Commissione di garanzia regionale per il controllo delle spese per la campagna elettorale per l'elezione del Consiglio.

3. AMMINISTRATORI LOCALI - COMPENSI

L'articolo 6 della l.r. 5/2023 reca modificazioni alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 23 (*Norme concernenti lo status degli amministratori locali della Valle d'Aosta. Abrogazione delle leggi regionali 18 maggio 1993, n. 35, 23 dicembre 1994, n. 78 e 19 maggio 1995, n. 17*) e più precisamente:

- il comma 1 modifica il comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 23/2001 per consentire ai Consigli comunali di rideterminare le indennità di funzione e i gettoni di presenza (già stabiliti contestualmente all'approvazione del bilancio), non solo in caso di rinnovo elettorale, ma anche in caso di variazione del numero degli assessori intervenuta in corso d'anno ai sensi dell'articolo 22, comma 1ter, della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*), fermo restando il rispetto del principio di invarianza della spesa dallo stesso stabilito. A tal fine, viene precisato che, qualora la Giunta sia composta da un numero di assessori superiore ai limiti stabiliti, l'attestazione



dell'organo di revisione economico-finanziaria prevista dalla suddetta disposizione deve essere resa sia sulla deliberazione adottata annualmente con l'approvazione del bilancio, sia sulla deliberazione di rideterminazione dei compensi eventualmente intervenuta in corso d'anno;

- il comma 2 modifica, poi, il comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 23/2001 al fine di specificare che l'amministrazione di appartenenza deve farsi carico delle spese per la partecipazione dei propri amministratori (compresi i Sindaci e i Presidenti delle Unités des Communes valdôtaines) a riunioni, incontri istituzionali o eventi organizzati a livello sovraregionale, nazionale e internazionale.

4. *SEGRETARI DEGLI ENTI LOCALI – CESSAZIONE ANTICIPATA DELL'INCARICO*

L'articolo 16 della l.r. 5/2023 integra la disciplina di cui al comma 2bis dell'articolo 2 della legge regionale 8 maggio 2015, n. 10 (*Disposizioni urgenti per garantire il servizio di segreteria nell'ambito delle nuove forme associative tra enti locali di cui alla legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane)*), stabilendo in maniera più puntuale i casi di cessazione anticipata dell'incarico di segretario dell'ente locale, tenuto conto dell'evoluzione normativa operata dalla l.r. 15/2020 in materia di associazionismo, anche al fine di evitare disparità di trattamento in situazioni sostanzialmente simili, anche se supportate da forme di convenzionamento diverse.

Ferma restando la previsione originaria, secondo cui l'incarico del segretario di un ambito territoriale sovracomunale, costituito mediante convenzione tra Comuni ai sensi dell'articolo 19 della l.r. 6/2014, cessa in caso di cessazione del mandato anche di uno solo dei Sindaci dei comuni convenzionati, la novella stabilisce che l'incarico di segretario, purché conferito successivamente alla stipula della convenzione, cessa anche in caso di scioglimento o modificazione, per qualsiasi motivo, dell'ambito stesso, oltre che nel caso di cessazione del mandato di uno qualsiasi dei Sindaci o Presidenti di Unités di enti convenzionati per l'esercizio della funzione di segretario o in caso di scioglimento o modificazione della convenzione stessa.

5. *ADEGUAMENTO DI DISPOSIZIONI CONTABILI*

L'articolo 17 della l.r. 5/2023 modifica il comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale 11 dicembre 2015, n. 19 (*Legge finanziaria per gli anni 2016/2018*), recependo la sentenza n. 250/2020 con la quale la Corte costituzionale ha sancito l'esclusiva competenza dello Stato nel disporre, in ragione di sopraggiunte rilevanti esigenze, il differimento dei termini previsti in via ordinaria per l'approvazione dei documenti di bilancio, ivi compreso il rendiconto.

6. *PERSONALE - DEROGHE ASSUNZIONALI*

L'articolo 19 della l.r. 5/2023 reca modificazioni alla legge regionale 21 dicembre 2022, n. 32 (*Legge di stabilità regionale per il triennio 2023/2025*), tra cui si segnalano in particolare:

- la disposizione contenuta al comma 2 che integra l'articolo 8 della l.r. 32/2022 prevedendo, al comma 7bis, una deroga assunzionale, per l'anno 2023, a favore dell'Agenzia regionale dei segretari degli enti locali della Valle d'Aosta, che consentirà alla stessa di assumere personale a tempo indeterminato al fine di garantire la regolare operatività ordinaria, fondamentale dal punto di vista gestionale e contabile, come richiesto dal suo Presidente con nota in data 24 febbraio 2023;
- la disposizione contenuta al comma 4 che modifica il comma 7 dell'articolo 12 della l.r. 32/2022 inserendo, per l'anno 2023, una deroga assunzionale, nel rispetto degli equilibri di bilancio, a favore delle Unités des Communes valdôtaines, richiesta dal Presidente del Consiglio permanente degli enti locali (CPEL) con nota in data 7 marzo 2023, per reclutare del personale aggiuntivo, non solo mediante nuove assunzioni, ma anche mediante procedure di mobilità dai Comuni, da destinare alle attività dello Sportello unico degli enti locali (SUEL), al fine di risolvere talune criticità legate alla dotazione organica dello stesso, riguardanti in particolare l'area dirigenziale.